



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 49 del 06/04/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2011, n. 487

Progetto per lo sviluppo integrato del turismo in Puglia - Lavori di costruzione dei Centri pilota di Vieste, loc. Baia di campi e di Otranto, località laghi Alimini. Determinazioni in ordine al contenzioso amministrativo e conferimento mandato per l'avvio di azione giudiziaria nei confronti dell'A.T.I. Concessionaria.

L'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, avv. Fabiano AMATI, di concerto con l'Assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo Prof.ssa Silvia Godelli e con l'Assessore al Bilancio e Programmazione Avv. Michele Pelillo, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Regionale Espropri (URE)/Contenzioso LL.PP., confermata dal Dirigente del medesimo Ufficio e dai Dirigenti dei Servizi LL.PP., Turismo e Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

Com'è noto, la necessità di dotare la Regione Puglia di adeguati supporti per lo sviluppo turistico, venne evidenziata sin dal 1982 con l'approvazione da parte del Consiglio Regionale del piano regionale di sviluppo

Successivamente, con leggi regionali n. 11/1984 e n. 3/1985 venne autorizzata la complessiva spesa di £. 23.800.000.000 per la realizzazione di interventi stralcio, secondo le direttive del piano turistico regionale, riguardanti, tra l'altro, due centri direzionali da localizzare nei poli di sviluppo turistico delle Province di Foggia e Lecce.

Con deliberazione CIPE in data 22.2.1985, pubblicata sulla G.U. del 03.04.1985, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica assegnò alla Regione Puglia la somma di £. 38,186 miliardi per la realizzazione del progetto di sviluppo integrato del turismo in Puglia (Gargano e Salento), con la costruzione di due centri pilota.

La localizzazione dei centri pilota fu oggetto delle deliberazioni di Giunta regionale n.3876/1984 e successivamente, del Consiglio regionale n. 767/1984 e n. 45/1986.

In particolare:

- 1) il centro pilota per il turismo da realizzare in provincia di Foggia venne localizzato in Vieste, località Baia dei Campi, nel comprensorio di proprietà della Società Pugnochiuso/SEMI, in aree già tipizzate dal programma di fabbricazione per insediamenti turistici.
- 2) Il centro pilota per il turismo da realizzare nella provincia di Lecce venne localizzato a OTRANTO, località Laghi Alimini.

Sulla base di tali localizzazioni venne redatto a cura dell'ISPREDIL il progetto di massima dell'opera, nonché la scheda progetto secondo la metodologia FIO.

Il progetto di massima venne approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 5749/1985, previo parere favorevole del C.R.T.A. (voto n. 98/1985) che dispose, tra l'altro, di provvedere alla realizzazione

dei suddetti centri pilota mediante affidamento in concessione con il criterio di cui all'art. 24 lett. b) della L. 584/77, approvando contestualmente il bando di gara ed il capitolato d'oneri per la concessione.

Esperate le necessarie procedure, con deliberazione n. 3974/1986 la Giunta regionale aggiudicò provvisoriamente la concessione relativa alla costruzione ed avviamento dei due centri pilota alla Società ITALSCAVI di Campobasso, sulla base del progetto-offerta elaborato dalla stessa, in ordine al quale si era espresso favorevolmente il C.R.T.A. con voto n. 46/1986.

Con successiva deliberazione n.6817/1986 il progetto stesso fu approvato ai sensi della legge n.1/1978 (art.1), della L.R. n. 56/1980 (art.55) e della L.R. n.27/1985 (art. 38) in variante agli strumenti urbanistici vigenti.

Con la medesima deliberazione, ai sensi dell'art.31 della L. R. n. 56/1980 e dell'art.82 del D.P.R. n.616/1977, venne rilasciato alla Società concessionaria il nulla-osta paesaggistico previsto dall'art. 7 della legge n. 1497/1939, limitatamente al centro pilota di Vieste, tenuto conto che la località Baia dei Campi era soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico.

Il predetto nulla-osta fu concesso con la raccomandazione di migliorare, in sede esecutiva, a cura del progettista e d'intesa con gli Assessorati all'Urbanistica e LL.PP., il rapporto costruzione / ambiente, al fine di consentire un più valido inserimento dell'opera nel contesto dei luoghi.

Gli atti furono rimessi al Ministero dei Beni Ambientali che non ha mai adottato provvedimenti inibitori dell'iniziativa.

Il Comune di Vieste rilasciò, per il centro pilota da realizzare sul proprio territorio, concessione edilizia n. 9 in data 17.6.1987 con l'avvertenza di provvedere, in sede esecutiva, a quanto prescritto nella citata deliberazione di Giunta regionale n. 6817/1986.

Esaurito il contenzioso frattanto insorto in conseguenza di opposizioni prodotte da parte di imprese concorrenti rimaste non aggiudicatariе, la Società concessionaria presentò il progetto esecutivo dell'opera, redatto sulla base dell'offerta a suo tempo formulata.

Tale progetto, previo favorevole parere con prescrizioni espresso dal C.R.T.A. (voto n. 292/1987), venne approvato con decreto dell'assessore ai LL.PP. n. 2027/1988 nell'ammontare rettificato di £. 85.407.650.000, di cui £. 59.738.689.000 per lavori, oneri di concessione ed accantonamenti e £. 25.668.961.000 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con deliberazione della Giunta regionale n.10985/1988, venne aggiudicata definitivamente la concessione, con affidamento dei lavori per un importo onnicomprensivo di £. 37.782.658.552, e venne approvato il relativo schema di convenzione, poi modificato ed integrato con deliberazione di G.R. n. 2302 del 29.05.1989; l'atto di convenzione n. 3123 venne stipulato in data 13.07.1989 e successivamente approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 747 del 29.07.1989.

Con la predetta deliberazione n. 10985/1988 si diede atto dell'intervenuta associazione da parte della Società Italscavi S.p.A. con le seguenti imprese locali per l'esecuzione del 20% delle opere: Impresa Trisciuglio Vincenzo di Foggia; Impresa I.CA.MAR. Srl di Foggia; Impresa Giannotta Leonardo di Cannole (Le); Impresa D'Antona Simeone di Oria (Br); Impresa Diemme Costruzioni di Otranto (Le).

I lavori furono consegnati con verbali entrambi del 25.09.1989, redatti distintamente per il centro di Vieste e per quello di Otranto.

Centro di Otranto

I lavori del Centro Pilota di Otranto ebbero materialmente inizio in data 3.10.1989, ma con decreto in data 13.10.1989 il Pretore circondariale di Lecce dispose il sequestro del cantiere, nella presunzione che l'area di sito del centro (formalmente individuata come macchia mediterranea) fosse da ritenersi di natura boschiva.

Il predetto decreto pretorile venne confermato dal Tribunale di Lecce con ordinanza del 25.11.1989 e, successivamente, dalla Corte di Cassazione in data 12.12.1989.

Con deliberazione n. 4614 in data 24/07/1992, la Giunta Regionale, atteso il perdurare della efficacia del provvedimento pretorile di sequestro dell'area, determinò di attivare le procedure necessarie per

realizzare il Centro su suolo limitrofo a quello originariamente prescelto, sulla scorta della relazione predisposta congiuntamente dai Coordinatori dei Settori regionali Programmazione, Lavori pubblici ed Urbanistica a seguito di apposito sopralluogo.

Con successiva delibera n. 871 del 3.5.1993 la Giunta regionale revocò la citata deliberazione n. 4614/92, determinando di soprassedere in merito alla scelta della nuova localizzazione del suolo.

In definitiva per detto centro i lavori non hanno più potuto avere corso per l'intervento dell'autorità giudiziaria ed, in merito, non sono mai state assunte definitive determinazioni circa l'esecuzione di tale opera, pur nella considerazione che nelle perizie di variante approvate dall'Amministrazione Regionale è stata mantenuta la relativa previsione di spesa.

Centro di Vieste

In fase esecutiva, in ottemperanza alle raccomandazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n.6817/1986 e nella concessione edilizia n. 9/1987 del Comune di Vieste, la concessionaria presentò il 1° progetto di variante finalizzato a migliorare il rapporto costruzione/ambiente.

Conseguiti il necessario concerto con l'Assessorato all'Urbanistica ed il parere favorevole con prescrizioni del C.R.T.A. (Voto n. 69/1990), il progetto di variante venne approvato con decreto dell'Assessore ai LL.PP. n. 960/1990, ridefinendo il quadro economico dell'intervento nell'importo invariato di £. 85.407.650.000.

Successivamente venne stipulato il 1° atto aggiuntivo in data 17.07.1991 -n. 3498 Rep., registrato a Bari il 18.07.1991 al n. 13148 Atti Privati-che, nel confermare il quadro economico della concessione, ammontante a £. 59.738.689.322, prevedeva un maggior tempo contrattuale di quattro mesi per l'esecuzione delle opere.

La Giunta regionale, nel contempo, con deliberazione n. 5485 del 30.8.1990 nominò la Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera.

Successivamente l'ATI concessionaria inoltrò il 2° progetto di variante relativo ad alcune modifiche ed integrazioni alle opere civili ed agli impianti tecnologici, nonché il progetto particolareggiato della gestione, previsto dall'art. 3 del Capitolato d'onere che regola la concessione.

Il progetto particolareggiato della gestione venne approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 17.01.1992, esecutiva.

Il progetto relativo alle varianti tecnologiche venne sottoposto all'esame del C.R.T.A. che, con voto n. 106 del 16.10.1991, espresse parere favorevole all'approvazione, con alcune prescrizioni; il progetto venne approvato con deliberazione della Giunta regionale n.152 del 03.02.1992 nell'importo invariato di £. 85.407.650.000.

In data 08.06.1992 venne stipulato il 2° atto aggiuntivo -n. 3664 Rep.-, registrato a Bari il 09.06.1992 al n. 9613 Atti Privati; tale atto aggiuntivo ridusse a £. 59.657.456.190 l'importo complessivo per i due centri pilota, prevedendo per la realizzazione delle relative opere un maggior tempo contrattuale di mesi dodici.

I lavori relativi al centro di Vieste proseguirono regolarmente fino al giugno 1993, utilizzando le somme rese disponibili dal finanziamento FIO.

Nel contempo, l'ATI concessionaria fece presente di non poter eseguire i lavori riguardanti l'impianto di depurazione dei liquami, nonché quelli di collegamento del Centro alla rete idrica dell'EAAP ed alla rete elettrica dell'ENEL (lavori ritenuti dalla Regione assolutamente prioritari per assicurare la funzionalità del Centro), in mancanza del completo possesso dell'area di sedime.

D'altra parte, la Regione aveva la necessità di reperire ulteriori risorse finanziarie per completare il solo Centro di Vieste; di conseguenza, si rese necessaria la sospensione dei lavori, giusta verbale redatto il 02.07.1993.

Allo scopo, la Giunta Regionale con deliberazione n. 3537 in data 30.8.1993, nel dare atto di voler provvedere al completaento delle opere relative al Centro Pilota di Vieste, ammise a finanziamento regionale nella misura del 100% ai sensi della L.R. n. 27/85, la relativa spesa di £.4.000.000.000.

Con successiva deliberazione n.6111 del 30.12.1993 la Giunta regionale impegnò la complessiva somma di £. 20.698.000.000 per la realizzazione di entrambi i Centri Pilota, dando atto che la somma impegnata riveniva dalla assegnazione delle economie resesi disponibili nell'ambito del programma Integrato Mediterraneo, giusta deliberazione di Giunta regionale n. 5542 del 23.12.1993.

Nell'ottobre 1993, l'ATI concessionaria propose una terza perizia di variante riguardante l'impianto di depurazione, l'acquisizione e la sistemazione di nuove aree e l'esecuzione di opere aggiuntive e migliorative relativamente al Centro Pilota di Vieste; propose altresì il solo aggiornamento dei costi per il Centro Pilota di Otranto.

Con la esecuzione dei lavori previsti nella 3ª perizia di variante, si intese perseguire l'esito di completare in ogni sua parte il Centro di Vieste, in modo da assicurarne la gestione.

Nel frattempo, il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica con nota n. 7/6952 in data 15.7.1994 comunicò che, con deliberazione CIPE del 16.3.1994 era stato revocato il finanziamento FIO 94 - progr. n. 67-, riguardante lo sviluppo integrato del Turismo in Puglia (Gargano e Salento), limitatamente a £.19 miliardi.

In relazione a quanto innanzi, con deliberazione n. 8847 in data 20.12.1994 la Giunta Regionale impegnò la somma di £. 19 miliardi al fine di fronteggiare l'indisponibilità finanziaria verificatasi con la revoca disposta dal CIPE del finanziamento FIO di pari importo.

Con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 8848 del 20.12.1994, acquisito il parere favorevole con prescrizioni del C.R.T.A. reso nella seduta del 15.04.1994 giusta voto n. 39, venne approvata la 3ª perizia di variante e suppletiva riguardante l'impianto di depurazione, l'acquisizione e la sistemazione di nuove aree, l'esecuzione di opere aggiuntive e migliorative al Centro Pilota di Vieste e l'aggiornamento dei costi per il Centro Pilota di Otranto; con la medesima deliberazione venne riapprovato il nuovo quadro economico per entrambi i centri, nell'importo complessivo di £. 95.000.000.000 di cui £.45.513.889.959 per il Centro di Vieste.

Con il medesimo provvedimento venne, tra l'altro, deliberato:

- di dare atto che la maggiore spesa occorrente per il completamento del solo Centro di Vieste rispetto alle previsioni della 2ª perizia di variante risultava di £. 2.495.889.959 (£. 47.513.889.959 - £. 45.018.000.000) e, in c.t., £. 2.495.900.000 di cui £.1.456.566.585 per lavori;
- di affidare all'ATI concessionaria i soli lavori integrativi riguardanti il predetto Centro di Vieste inclusi nella perizia in argomento, ammontanti a nette £. 1.456.566.585, in conformità dell'atto di sottomissione allegato alla perizia; -di protrarre di mesi 8 (otto), a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento, il tempo utile per dare ultimati i lavori (relativamente al Centro Pilota di Vieste);
- di dare atto che erano stati sino ad allora effettivamente utilizzati per la realizzazione del solo Centro Pilota di Vieste complessive £.35.937.048.148, con prelievo di £. 33.093.622.000 dal Cap. 0512030 del bilancio per l'es. fin. 1988 e di £. 2. 843.426.148 dal cap. 0521010 del bilancio per l'es. fin. 1992;
- di dare atto che la spesa ancora da sostenere per il completamento del predetto Centro Pilota di Vieste, a seguito dell'approvazione della 3ª perizia di variante, risultava pari a £. 11.576.841.811 £. (47.513.889.959 - 35.937.048.148).

In conseguenza dell'approvazione di detta perizia, venne stipulato il 3° atto aggiuntivo al contratto in data 07.04.1995 -n. 3915 di Rep., registrato a Bari il 20.04.1995 al n. 5204 Atti Privati-, che prevedeva una proroga di mesi otto per l'ultimazione dei lavori e l'esecuzione di maggiori lavori per un importo di £.1.456.566.585; nel frattempo, i lavori furono ripresi (giusta apposito verbale redatto il 06.09.1994) ed ultimati giusta verbale redatto il 16.08.1995.

La Commissione di Collaudo, in data 11.6.1999, emise il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di costruzione del Centro pilota di Vieste, firmato con riserva dalla impresa Concessionaria, dichiarando l'opera collaudabile con alcuni "considerato" ed alcune prescrizioni, di seguito in parte riportati (pp. 72 e ss.):

“7) per quanto riguarda la posizione delle imprese nei confronti degli obblighi assicurativi e previdenziali degli operai impiegati nei lavori risulta:

- Impresa Italscavi: in regola nei confronti dell’INPS e della Cassa Edile nessuna notizia in merito alla posizione nei confronti dell’INAIL;
- Imprese associate ICAMAR S.r.l. e TRISCIUGLIO Vincenzo: in regola nei confronti dell’INAIL; nessuna notizia in merito alla posizione nei confronti dell’INPS e della Cassa Edile;

e che pertanto, prima dell’approvazione del presente atto, dovrà essere acquisita la certificazione ancora mancante o dichiarazione del Direttore dei Lavori sulla regolarità assicurativa delle imprese.(...).

9) (...) la Società Italscavi, malgrado le richieste della Commissione di collaudo, non ha definito le procedure di espropriazione definitiva nei confronti della Ditta Besevi Nunziante Roberto e Giulio e pertanto la stessa Società non ha documentato l’avvenuta voltura catastale in favore della Regione Puglia delle aree occupate, come prescritto dal Capitolato d’oneri della Concessione, pur avendo provveduto alla redazione degli appositi frazionamenti già approvati dall’U.T.E. di Foggia.(...).

16) la Società concessionaria malgrado i ripetuti inviti della Commissione, non ha ancora presentato, in adempimento di quanto prescritto dagli artt. nn. 1 e 25 del Capitolato d’oneri la seguente documentazione necessaria all’avvio dell’esercizio del Centro Direzionale:

- certificato di prevenzione incendi rilasciato da VV.FF. per l’edificio e centro impianti;
- certificato Commissione Provinciale Pubblico Spettacolo per sala conferenza e locale discoteca;
- certificato ISPESL di collaudo e omologazione impianti elevatori, impianti messa a terra, impianti contro scariche atmosferiche, impianto termico ed olio diatermico con prove a caldo;
- certificato comunale abitabilità e/o agibilità. (...).

18) che in relazione al punto precedente la Commissione di collaudo ritiene necessario che l’amministrazione Regionale, nel caso di ulteriore mancato avvio del Centro prima dell’approvazione del Certificato di collaudo, a garanzia di tutti gli adempimenti ancora da espletare per la definizione delle procedure di acquisizione delle aree occupate e per l’ottenimento delle prescritte autorizzazioni e certificazioni ancora mancanti, del regolare funzionamento e messa a punto di tutti gli impianti tecnologici, nonché a garanzia di tutte le forniture di arredi, suppellettili, attrezzature varie di cucina, ristorante, scuola alberghiera, sala conferenze, discoteca materiale asportabile e che risulta ancora in consegna alla Ditta Concessionaria richieda la costituzione di apposita fidejussione dell’importo non inferiore a £. 750.000.000 o di altro valore adeguato agli adempimenti ancora da espletare al momento della costituzione della fidejussione stessa. (...).

21) che l’intero importo a corpo relativo alle opere di finitura e civilizzazione del piano interrato di cui alla 2ª perizia di variante e suppletiva risulta stralciato dallo Stato finale in quanto, le relative opere al momento non risultano collaudabili per il consistente grado di umidità presente negli stessi locali. Le stesse opere potranno essere collaudate, previo accertamento delle opere previste nell’offerta originaria, non appena la Società Concessionaria avrà eliminato tutte le cause di umidità presenti e avrà ottenuto, per gli stessi locali, il certificato di abitabilità ai fini igienico-sanitari; (...);

23) per quanto riguarda il ripristino degli intonaci interni interessati da precedenti fenomeni di umidità, con la firma del certificato di collaudo la Società si è impegnata ad effettuare i dovuti e necessari interventi prima della consegna dell’immobile per rendere lo stesso pienamente agibile in tutti gli ambienti;

24) che la Società Concessionaria, con la firma del presente atto con la consegna dell’immobile si è impegna ad effettuare anche la consegna di tutti gli arredi, macchinari attrezzature e forniture varie

previste per le diverse attività. Detta consegna sarà effettuata sulla scorta del relativo computo metrico di cui all'elaborato CM6 V. A. di cui alla 2^a perizia suppletiva e di variante del giugno 1991 per quanto riguarda le quantità e del relativo elenco prezzi di progetto per quanto riguarda le caratteristiche delle stesse forniture;

25) che con la consegna dell'immobile la Società Concessionaria provvederà a fornire all'Amministrazione Regionale grafici dettagliati riportanti le reti principali di tutti gli impianti così come realizzati nonché norme di uso e manutenzione di tutte le apparecchiature tecnologiche.”.

Con il medesimo certificato di collaudo venne determinato l'importo netto dei lavori eseguiti in £.30.330.196.811; tenuto conto dei pagamenti effettuati in corso d'opera per un importo complessivo di £.32.544.212.318, risultò il debito dell'ATI concessionaria di £.2.214.015.507.

L'Assessorato ai LL.PP., a seguito di quanto evidenziato nel certificato di collaudo tecnico-amministrativo, con nota n. 16269 del 23.12.1999, nel comunicare l'impossibilità di approvarlo, diffidò, tra l'altro, la mandataria dell'ATI concessionaria, Soc. Italscavi S.p.A., a presentare le certificazioni ancora mancanti, a definire le procedure espropriative ed a provvedere al ripristino delle opere eseguite in difformità degli atti approvati entro il termine di 30 gg., decorso inutilmente il quale, avrebbe provveduto nei termini di legge per il ristoro dei danni procurati.

La Soc. Italscavi s.p.a. con nota n. 07/00/Uu/np in data 13.1.2000, nel contestare la richiesta avanzata dall'Assessorato ai LL.PP., invitò lo stesso a provvedere all'approvazione del certificato di collaudo.

Con nota n. 1680 del 4.2.2000 l'Assessorato ai LL.PP. trasmise al C.R.T.A. il predetto certificato di collaudo, richiedendo il parere in merito alla possibilità di approvarlo ed all'accettazione dell'opera come risultante dallo stesso certificato, nonché il parere in merito alle riserve iscritte sul medesimo.

Il Comitato Tecnico Amministrativo, con voto n. 37 del 24.3.2000, alla luce delle conclusioni cui era pervenuta la Commissione di collaudo e valutate le riserve iscritte dall'ATI concessionaria in calce al certificato di collaudo tecnico-amministrativo, espresse il proprio parere, ritenendo:

- che si dovesse procedere all'approvazione del certificato di collaudo, con la precisazione che la Concessionaria restava vincolata all'acquisizione di concessioni, pareri e nulla-osta;
- che erano da condividere le argomentazioni svolte dalla Commissione collaudatrice nel respingere le riserve che riguardavano detrazioni per opere non fatte o mal eseguite, per l'importo di £. 311.854.512;
- che occorreva detrarre dall'importo contrattuale la somma di £.491.118.991, per eliminare gli inconvenienti riscontrati in corrispondenza del piano interrato, operando come se si dovesse intervenire in danno della Concessionaria;
- che dal medesimo corrispettivo spettante alla Concessionaria si detraessero, altresì, le somme occorrenti per liquidare i compensi professionali maturati o maturandi, il cui onere era contrattualmente posto a carico del concessionario;
- che dovesse essere richiesta apposita fidejussione di £. 750.000.000 per la durata di un anno dalla data del rilascio, a garanzia dell'esecuzione di lavori di adeguamento o di altra natura, addebitabili alla Concessionaria, conseguenti all'acquisizione delle autorizzazioni mancanti;
- che all'atto della gara per l'affidamento della gestione, l'Assessorato regionale competente, avrebbe dovuto prevedere, fra gli oneri da porre a carico della ditta aggiudicatrice, l'adeguamento a norma delle opere e degli impianti del Centro nonché l'acquisizione dei necessari nulla-osta.

Alla luce del parere espresso dal C.R.T.A., con provvedimento del Dirigente del Settore LL. PP. n. 727 in data 15.09.2000, venne approvato il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di costruzione del Centro Pilota per il Turismo in località Baia dei Campi in Vieste (FG) eseguiti dall'A.T.I. concessionaria ed, in base alle risultanze dello stesso certificato, venne determinato il corrispettivo dei lavori eseguiti in £.30.330.196.811, nonché accertato nei confronti dell'ATI concessionaria il debito di £.2.214.015.507, detratti gli acconti corrisposti in corso d'opera per complessive £.32.544.212.318.

Al predetto debito dell'ATI concessionaria, in conformità di quanto stabilito dall'art. 22 del disciplinare d'oneri, vennero aggiunte le somme a saldo delle competenze spettanti alla Commissione di Collaudo, nonché l'importo di £. 662.449.410 per gli oneri di direzione lavori.

In definitiva, quindi, le somme da richiedere in restituzione all'A.T.I. concessionaria risultavano:

- debito accertato con il certificato di collaudo £. 2.214.015.507
- competenze a saldo componenti Commissione di collaudo £. 238.400.627
- importo compensi D.L. stralciato dall'importo dello Stato finale £. 662.449.410
- Totale £. 3.114.865.544

Inoltre, in conformità a quanto stabilito dall'art. 22 del disciplinare d'oneri, rimasero a carico dell'ATI concessionaria anche le somme dovute ai componenti della Commissione per la valutazione del progetto particolareggiato di gestione e dell'attività di formazione, da quantificarsi con il provvedimento di liquidazione a cura dell'Assessorato al Turismo.

Con il predetto provvedimento n. 727/00 vennero, altresì, respinte le riserve iscritte, per l'importo di £.311.854.512, dalla Concessionaria in calce al certificato di collaudo ed inerenti le detrazioni per opere non fatte o mal eseguite, in conformità al parere espresso dal C.R.T.A. con il voto n.37/00.

Infine, a garanzia dell'esecuzione dei lavori di adeguamento o di altra natura, addebitabili all'ATI concessionaria, conseguenti all'acquisizione delle autorizzazioni mancanti, fermo restando la responsabilità della medesima concessionaria per la mancata acquisizione delle autorizzazioni, pareri, permessi, nulla-osta e concessioni per le quali la stessa avrebbe dovuto provvedervi nel termine di giorni 60 dall'avvenuta notifica del citato provvedimento, venne disposto di richiedere alla stessa apposita fidejussione di £.750.000.000, per la durata di un anno dalla data del rilascio.

Con nota n. 11308 del 05.10.2000 del Settore LL. PP., il citato provvedimento n. 727/00 venne notificato, oltre che all'ATI concessionaria, anche al Settore Legale e Contenzioso della Giunta Regionale, affinché fossero attivate le procedure per il recupero delle somme indicate all'art. 2 di detto provvedimento e quelle per l'ottenimento della fidejussione di cui all'art.3 dello stesso.

Con nota n. 3 in data 03.01.2001, il Settore LL. PP., non avendo ricevuto alcun riscontro da parte della Concessionaria, reiterò l'invito al Settore legale, affinché fossero attivate le procedure per il recupero delle somme e quelle per l'ottenimento della fidejussione.

Con l'occasione, venne fatto presente che da parte di alcuni componenti della Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo nonché da parte dei componenti della Commissione di valutazione del progetto di gestione, erano pervenute pressanti richieste per il pagamento delle competenze loro spettanti, risultanti contrattualmente a carico dell'ATI concessionaria.

In proposito, per quanto atteneva il pagamento dei compensi ai componenti la Commissione di Collaudo, trattandosi di somme già liquidate e quindi di crediti certi ed esigibili, il Settore LL. PP. ritenne di dare corso agli accertamenti di rito volti a verificare la disponibilità di fondi di bilancio per provvedere al pagamento degli stessi, al fine di valutare l'opportunità di anticipare il relativo importo, da recuperare successivamente nei confronti dell'ATI concessionaria.

Circa i compensi spettanti ai componenti della commissione preposta alla valutazione del progetto di gestione, si restava in attesa della liquidazione delle somme agli stessi spettanti, a cura del Settore Turismo, all'uopo interessato con la deliberazione di Giunta regionale n.4088 del 1990 e con nota del Settore LL.PP. n. 13897 del 03.01.2001.

In relazione al contenuto della predetta nota n. 3/2001, il Settore Legale e Contenzioso della Giunta Regionale, con propria nota n.6574 del 13.03.2001 comunicò all'Avv. Michele Spinelli di Bari l'intervenuto incarico, congiuntamente all'Avv. Giuseppe Cipriani, a rappresentare e difendere la Regione nel Contenzioso n. 4029/2000/C, pendente dinanzi al Tribunale di Bari, attivato nei confronti

dell'ATI Concessionaria per il recupero delle somme dovute alla Regione come indicate nel decreto del Dirigente del Settore LL. PP. n. 727/00.

Successivamente, con nota n.11/L/18178 del 02.07.2001 il medesimo Settore Legale e Contenzioso comunicò che in data 30.5.2001 era stato conseguito un decreto ingiuntivo, in danno della Soc. Italscavi S.p.A., al pagamento della somma di £.10.967.533.000, oltre interessi legali dal 26.10.1998, per la restituzione delle somme pagate dalla Regione in esecuzione del lodo del 30.01.1998, di poi annullato dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 289/2000 (confermata in seguito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3620/2004).

La nota del Settore Legale, nel precisare che tale decreto ingiuntivo risultava "... provvisoriamente esecutivo...", non ancora notificato alla società ingiunta e conseguente alla sentenza giudiziale della Corte d'Appello di Bari n. 289/2000 favorevole alla Regione ma già impugnata dalla controparte, informò che la medesima Società aveva rappresentato l'opportunità di una definizione bonaria delle controversie insorte in dipendenza dei lavori in oggetto, esprimendo il proprio parer favorevole a siffatta definizione.

Il Settore LL.PP., con nota 7649 del 12.07.2001, fece seguito alla predetta nota n. 18178/01, prendendo atto del relativo contenuto e significando la propria disponibilità alle iniziative da intraprendere per la predetta definizione bonaria.

Con successiva nota del n. 27872 del 01.10.2001, tuttavia, il Settore Legale e contenzioso della G. R. chiese al Settore LL.PP. la documentazione di supporto all'avvio della lite di cui al contenzioso in questione.

Il Settore LL.PP., con nota prot. 10688 in data 29.10.2001, trasmise al Settore Legale la documentazione richiesta.

Con ulteriore nota n. 31612 in data 05.11.2001, il Settore Legale e Contenzioso comunicò che "...all'udienza del 23.10 u.s. questo Settore ha dato atto della avvenuta prospettazione di una ipotesi transattiva del contenzioso da parte della Italscavi spa ed evidenziato, conseguentemente che al momento salva diversa decisione dell'amministrazione, non vi è l'esigenza di promuovere ulteriori atti esecutivi in danno della Società."

Con la medesima nota il Settore Legale e Contenzioso espresse l'esigenza dell'amministrazione di organizzare "l'incontro richiesto dalla Italscavi, affinché possa conoscere la proposta transattiva ed iniziare eventualmente le trattative..."

Con ulteriore nota n. 33154 del 19.11.2001, il Settore Legale e Contenzioso comunicò, per le iniziative di rispettiva competenza dei Settori interessati, che la soc. Italscavi spa con istanza del 07.11.2001 aveva sollecitato un incontro "...per raggiungere una intesa sulle problematiche ancora pendenti..."

Successivamente, con nota del 12.04.2002, il patrocinatore legale della soc. Italscavi spa, facendo seguito ad una riunione tenutasi il 15.03.2002, presso la sede del Settore LL. PP., trasmise al Dirigente del Settore Provveditorato, Economato, Contratti e Appalti, al dirigente del Settore LL. PP. ed ai difensori legali della regione nella vertenza in questione, una "ipotesi di accordo transattivo", cui non venne dato seguito.

Con successiva nota n. 6610 del 07.11.2003 il Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio comunicò che, nella riunione di lavoro tenutasi presso il Settore LL.PP. il 04.06.2003 fra i dirigenti dei medesimi Settori, del Settore Economato Contratti e Appalti, del Responsabile del Servizio Tecnico del Settore Demanio e Patrimonio, dei difensori legali delle parti e dei rappresentanti della soc. Italscavi SpA, si convenne di accelerare le procedure di consegna del compendio immobiliare di cui trattasi, avendo le parti manifestato la volontà "... di addivenire ad ipotesi conciliative".

Nella medesima riunione si concordò di affidare apposito incarico agli ingegneri Marco Muciaccia e Giovanni Vitofrancesco, funzionari regionali in servizio presso il Settore Demanio e Patrimonio, in collaborazione con i rappresentanti della soc. Italscavi SpA, per l'effettuazione di accertamenti tecnici in merito allo stato dei luoghi ed alle opere realizzate.

I predetti ingegneri in data 14.11.2003 rassegnarono la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati a seguito dell'incarico loro affidato.

Dalle conclusioni della predetta relazione si evinse, fra l'altro, che:

- l'ATI concessionaria avrebbe dovuto completare le procedure poste contrattualmente a proprio carico e, in particolare: le procedure espropriative; l'iscrizione catastale del cespite; l'acquisizione delle dovute certificazioni di abitabilità/agibilità dello stesso; l'acquisizione delle certificazioni di conformità degli impianti elevatori, termico, di dispersione di terra, di illuminazione esterna, di depurazione, di protezione contro le scariche atmosferiche; l'acquisizione del certificato di prevenzione incendi;
- l'ottenimento del certificato di abitabilità/agibilità avrebbe dovuto comportare la perfetta eliminazione dei segni di infiltrazione sulle murature anche dei locali realizzati a piano interrato;
- l'ottenimento del certificato di abitabilità/agibilità, previo il ripristino delle superfici risultate ammalorate in tutti gli ambienti interni del compendio immobiliare, avrebbe potuto consentire il superamento delle detrazioni operate con il certificato di collaudo;
- l'importo stimato per il ripristino delle superfici ammalorate avrebbe potuto essere percentualmente ripartito fra l'ATI concessionaria (in gran parte, per la cattiva esecuzione delle opere appaltate) e la Regione (in minima parte, per la mancata manutenzione dopo l'intervenuta approvazione del certificato di collaudo);
- analoga ripartizione (con percentuali diversificate) avrebbe potuto essere operata per gli interventi di manutenzione degli ambienti esterni;
- non risultava, a quella data, possibile prevedere l'effettiva entità degli interventi occorrenti per il perfetto funzionamento degli impianti realizzati, in quanto gli stessi non erano mai stati messi in esercizio; l'importo stimato per detti interventi doveva essere considerato solo quale massimo spendibile e avrebbe dovuto essere ridotto opportunamente, qualora gli interventi sui singoli impianti fossero risultati necessari per l'accertata inadempienza contrattuale dell'ATI concessionaria;
- occorreva verificare puntualmente gli arredi e le attrezzature fornite, rispetto alle previsioni contrattuali.

L'attenta disamina della relazione di cui trattasi consentì di affermare che le conclusioni ivi riassunte risultavano, in gran parte, sostanzialmente conformi alle prescrizioni contenute nel certificato di collaudo tecnico-amministrativo e fatte proprie dall'Amministrazione regionale con l'approvazione del medesimo atto intervenuta con il predetto provvedimento del Dirigente del settore LL. PP. n.727/00.

Va, peraltro, rilevato che tale relazione, in considerazione della relativa finalità di valutare la possibilità di perseguire un qualche accordo bonario con l'ATI concessionaria, divergeva dalle prescrizioni di collaudo solo per l'ipotesi per la quale, ove si fosse definita la richiesta transazione, i lavori di ripristino da effettuare sulle opere ammalorate fossero affidati direttamente all'ATI e le relative spese fossero percentualmente imputate alle due parti, anche a causa della mancata manutenzione delle stesse dopo l'intervenuta approvazione del certificato di collaudo.

In proposito, nel ribadire che il citato provvedimento n.727/2000 determinò le detrazioni ivi previste per la cattiva esecuzione di alcune opere e dispose la prestazione di apposita polizza fidejussoria a cura ed a carico dell'ATI appaltatrice, a garanzia delle opere di ripristino a farsi anche al piano interrato, risultato non collaudabile, il Settore LL.PP., fermo restando l'onere della predetta ATI a definire le procedure amministrative contrattualmente poste in capo alla stessa, concordò con l'ipotesi transattiva che le opere di ripristino potessero essere direttamente affidate alla predetta ATI, alle condizioni previste nella succitata relazione.

Siffatta ipotesi transattiva, peraltro, avrebbe dovuto essere preventivamente definita anche a cura del competente Settore Legale e Contenzioso, a tutela degli interessi regionali che erano investiti dagli aspetti giuridici connessi con la transazione.

Di fatto, ove si fosse addivenuti ad una transazione, i conseguenti adempimenti occorrenti per la definizione dei rapporti della concessione con la predetta ATI avrebbero dovuto essere posti tutti in capo alla stessa, come proposto con la relazione del 14.11.2003.

In caso contrario, avrebbe dovuto essere comunque riassunta e definita la lite giudiziale attivata dal Settore Legale e Contenzioso per il recupero delle somme risultanti a debito dell'ATI concessionaria e

per la riscossione della polizza fidejussoria richiesta a garanzia dei ripristini a farsi, ferma restando la responsabilità della stessa nell'acquisizione delle certificazioni ed autorizzazioni preordinate alla consegna ed alla gestione del compendio immobiliare in parola.

Rimaneva, comunque, ferma la disponibilità del Settore LL. PP. a collaborare, tanto perché si concretizzasse una qualche ipotesi transattiva tanto per l'eventuale necessaria definizione della lite giudiziaria, mediante lo svolgimento di adempimenti, ove richiesti, che competessero ad esso.

Dal punto di vista processuale, giova precisare che l'ATI concessionaria impugnò il decreto ingiuntivo dianzi citato, emesso in favore della Regione, dando luogo ad un nuovo contenzioso (n. 1617/2000/C), nel quale la difesa regionale venne del pari affidata all'Avv. Mario Spinelli.

Con nota in data 12.10.2005, nel comunicare che il G.I presso il Tribunale di Bari aveva rigettato l'avversa richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del D. I. (nel frattempo opposto dalla Italscavi SpA), il suddetto difensore regionale, non avendo avuto più notizie circa le trattative del bonario componimento, aveva ritenuto di non più soprassedere dall'intraprendere tutte le iniziative atte al recupero del credito.

Il Servizio LL.PP. con nota in data 31.01.2006 indirizzata al Settore Legale e Contenzioso, espresse parere favorevole ad intraprendere tali ultime iniziative.

Con nota n. 20/9159/p in data 18.07.2006 diretta al Settore Legale e Contenzioso, il Settore Demanio e Patrimonio, tra l'altro, nel comunicare l'avvio della fase conclusiva dell'iter amministrativo preordinato all'acquisizione del terreno, evidenziò la persistenza delle innanzi illustrate questioni connesse con la realizzazione del fabbricato, per la cui risoluzione ribadì il suggerimento dell'accordo transattivo con l'ATI concessionaria.

Con nota in data 16.01.2007, lo Studio Legale Spinelli fece presente che il G. I. presso il Tribunale di Bari aveva riunito il giudizio n. 6878/04 R. G. (avente ad oggetto la domanda della Regione Puglia di pagamento della somma di € 1.608.693,80 -cont. n. 4029/2000/C) a quello n. 4093/01 R. G.(avente ad oggetto opposizione a D.I. proposta ITALSCAVI -cont. n. 1617/2000/C) ed aveva disposto CTU a mezzo dell'Ing. Pasquale Di Lalla, di talchè richiese che l'Ente Regione venisse assistito da un proprio consulente tecnico di parte.

Con nota n. 5527 in data 24.05.2007 venne incaricato quale C. T. P. l'Ing. Michele Stocola, in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Foggia.

In riferimento al predetto incarico l'Ing. Michele Stocola, con nota n. 9993 in data 29.06.2007, comunicò che il giorno 28/05/2007 era stata effettuata la 1^a visita sopralluogo al Centro Pilota per il Turismo in Puglia in località Baia dei Campi di Vieste, convocata dal CTU Ing. Pasqualino di Lalla e richiese la necessaria documentazione tecnicoamministrativa relativa alla concessione ed ai lavori in argomento, anche in virtù del secondo incontro fissato per il 05.07.2007.

Con successiva nota n. 12071 in data 20.07.2007 e n. 12839 del 06.08.2007 di pari oggetto e contenuto lo stesso Ing. Stocola chiese ulteriore documentazione per la 3^a riunione del 20.09.2007.

L'Assessorato ai LL.PP., con note n. 6862 in data 02.07.2007 e n. 9123 in data 06.09.2007 trasmise all'Ing. Michele Stocola l'apposita documentazione per il relativo esame.

Con nota in data 18.02.2008 l'Avv. Spinelli comunicò che il CTU aveva fissato il prosieguo delle operazioni peritali per il 22.02.2008 presso il Centro Pilota di Vieste e ribadì la necessità di acquisire indicazioni per indirizzare la propria attività al recupero dei crediti o all'ipotesi transattiva, atteso che, a suo parere, il contenzioso si inseriva in un più ampio contesto che atteneva soprattutto alle strategiche decisioni dell'Amministrazione regionale in ordine alla destinazione e/o alle modalità di utilizzazione del Centro pilota di Vieste.

In data 09.05.2008 con nota n. 20/4472/p il Settore Demanio portò a conoscenza della Società ITALSCAVI che in data 24.01.2008, con apposito atto notarile, erano stati acquisiti alla proprietà regionale il terreno di sedime e tutte le aree pertinenziali del compendio immobiliare del Centro pilota di Vieste, specificando che, a seguito di tale acquisizione, la stessa società poteva completare l'iter amministrativo preordinato all'acquisizione dell'agibilità del compendio stesso, la cui assenza inibiva la

possibilità di attuarne la gestione e richiedendone, nel contempo, la consegna delle chiavi di accesso.

Con nota del 15.05.2008, la società Italscavi rimarcò che, data la pendenza di controversia dinanzi al Tribunale di Bari, solo all'esito si sarebbero potuti determinare gli obblighi ed i diritti reciproci esistenti tra le parti, confermando altresì la propria disponibilità a consegnare alla Regione proprietaria le chiavi di accesso.

Con nota in data 31.10.2008 l'Avv. Spinelli, nel comunicare il rinvio dell'udienza dal 12.10.2008 al 01.12.2008, chiese la partecipazione non solo dell'Ing. Stocola ma anche di un rappresentante della Regione legittimato a condurre l'eventuale trattativa (o a rifiutarla).

L'Avvocatura regionale, con nota prot. 11/L/ 26758 in data 13.11.2008 diretta all'Ass.to LL. PP. ed al Servizio Demanio e Patrimonio ribadì quanto riferito dall'Avv. Spinelli, comunicando che alla predetta udienza la Regione avrebbe dovuto essere rappresentata da un dirigente dell'Amministrazione per esprimere la volontà dell'Ente, per cui richiese apposita riunione preliminare.

La riunione ebbe luogo in data 25.11.2008; nel corso della stessa emerse la necessità che la Regione Puglia fornisse all'Avv. Spinelli indicazioni sul comportamento da adottare all'udienza del 01.12.2008 fissata dal Giudice per espletare un tentativo di conciliazione con la presenza delle parti.

Durante la riunione emerse, altresì, la necessità di verificare le sorti del finanziamento dell'opera in questione gravanti sul Fondo di Investimenti FIO-1984 per un importo di £ 38,186 miliardi per la realizzazione dei due centri pilota, nonché l'accertamento della persistenza di uno specifico vincolo di destinazione incidente sull'utilizzo del compendio realizzato; per tali verifiche si propose la sottoposizione della questione al Capo di Gabinetto ed all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale.

Rinviata la suddetta udienza, con nota in data 22.05.2009 il difensore regionale Avv. Mario Spinelli invitò il Servizio LL. PP. ed il Servizio Demanio e Patrimonio a predisporre apposita relazione peritale di controdeduzione alla CTU redatta dall'Ing. Di Lalla, consulente d'Ufficio, nonché ribadì la richiesta di un rappresentante della Regione legittimamente autorizzato a presenziare all'udienza del 30.06. 2009 e ad assumere la conduzione di una eventuale trattativa, ovvero a rifiutarne l'esperimento.

In relazione alla suindicata richiesta, l'Assessore ai LL.PP. con nota n. 21769 in data 11.06.2009 invitò gli Assessori alla Trasparenza e Cittadinanza Attive ed al Turismo, attese le rispettive competenze ascritte in materia di demanio e patrimonio e di turismo, a rappresentare la stessa Regione nella conduzione o nel rifiuto delle trattative richieste dal difensore regionale.

Con propria nota priva di data inviata all'Avvocato Spinelli, all'Assessorato ai LL. PP. ed all'Avvocatura regionale, l'Ing. Stocola, in qualità di C.T.P., trasmise le controdeduzioni alla perizia del C.T.U. Ing. Di Lalla in previsione dell'udienza del 30.06.2009.

Con fax del 18.06.2009 il Servizio Demanio e Patrimonio, in ordine alla richiesta della relazione peritale da parte della Avvocatura regionale, ribadì che la propria attività istituzionale da espletare era relativa alla mera acquisizione del compendio, superate tutte le questioni emerse durante la fase di appalto seguito dal Servizio LL.PP.; rappresentò, inoltre, la disponibilità ad acquisire alla consistenza patrimoniale regionale il compendio in questione al termine del contenzioso, con destinazione d'uso conforme a quella proposta dal Servizio Turismo.

In data 29.10.2009 l'Avvocato Spinelli comunicò, tra l'altro, di aver insistito per il rinvio della causa, onde consentire all'Ing. Michele Stocola di integrare la propria relazione peritale con più ampie ed esaustive argomentazioni necessarie a confutare la tesi del CTU Ing. Di Lalla.

L'Ing. Michele Stocola, peraltro, rassegnò le proprie dimissioni, comunicando di aver trasmesso le proprie controdeduzioni all'avv. Spinelli in data 18.06.2009 e successiva integrazione in data 23.06.2009.

Con nota n. 60660 in data 13.11.2009 il Servizio LL.PP. incaricò il Dirigente del Servizio Personale a volersi attivare per l'individuazione di professionista esterno in sostituzione del dimissionario Ing. Stocola.

Con nota n. 71582 in data 21.12.2009 venne individuato nella persona dell'Ing. Tommaso COLABUFO

di Palo del Colle il nuovo C.T.P. invitando l'Avvocatura regionale ad adottare specifico provvedimento di nomina.

Con nota prot. n. 19249 in data 02.03.2010 diretta al Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amm.ne Prof. Pasquale CHIECO, preso atto della indisponibilità rappresentata dell'Ing. Tommaso Colabufo di assumere l'incarico di CTP, il Servizio LL. PP. individuò quale nuovo CTP, l'Ing. Nicola LADISA di Modugno, già ricompreso nell'apposito elenco redatto dal richiesto Ordine degli Ingegneri di Bari.

Con nota A00_106 08/06/2010 -17191 il Servizio Personale e Organizzazione comunicò che con determina n. 1070 in data 13.05.2010 aveva formalmente conferito l'incarico di CTP nei contenziosi n. 1617/2000 e n. 4029/2000/c all'Ing. Nicola Ladisa di Modugno.

Con e-mail in data 09.08.2010, l'Ing. Nicola Ladisa, in relazione all'incarico conferitogli quale consulente tecnico di parte nei contenziosi indicati, prima di procedere alla stesura della perizia di controdeduzione alla CTU dell'Ing. Di Lalla, comunicò la necessità di un incontro con i responsabili tecnici e legali regionali, al fine di valutare l'attuale situazione del contenzioso ed anche al fine di verificare la persistenza degli obiettivi che ne giustificarono l'intervento, ovvero l'attuale sussistenza di ulteriori finalità pubbliche che possano essere eventualmente soddisfatte con il medesimo intervento.

Nel condividere tale richiesta, l'incontro richiesto si è svolto presso la sede del Servizio LL.PP. il giorno 21/09/2010.

Nel corso della suddetta riunione, della quale si allega il relativo verbale, i partecipanti hanno aderito alle ipotesi di azione prospettate dall'Avv. Spinelli e dall'Ing. Francesco Bitetto, Dirigente del Servizio LL. PP., di seguito prospettate:

- attivazione della procedura della formale consegna del manufatto alla Regione Puglia, previo invito all'impresa Italscavi;
- in caso di adesione all'invito, formale accertamento dell'attuale stato di abbandono e degrado del cespite e formale rifiuto all'accettazione del bene, o accettazione con riserva;
- avvio di nuova azione giudiziaria in danno dell'impresa Italscavi, al fine di formulare la domanda di ristoro dei danni subiti dalla Regione;
- possibilità di avviare trattative con la suddetta impresa, per una soluzione transattiva dell'intera res controversa, anche in relazione alle finalità nel frattempo definite dalla Giunta regionale;
- necessità che, al momento del formale accertamento dello stato dell'immobile, l'amministrazione regionale abbia già deciso in ordine alle finalità da perseguirsi con il manufatto, ossia se destinarlo alla finalità iniziale o ad altra differente, ciò presupponendo l'interessamento dell'organo politico, necessario anche ai fini dell'eventuale attivazione della nuova causa.

Da ultimo, con le conclusioni della relazione di controdeduzione alla CTU, nel frattempo redatta e depositata presso il giudice adito, l'Ing. Nicola Ladisa ha evidenziato che, dall'esame della documentazione e dai sopralluoghi effettuati, può determinarsi un credito della Regione Puglia nei confronti della Concessionaria pari a £ 15.496.474.910 (€ 8.003.261,38), importo che, a suo giudizio, costituisce un valore minimo da aggiornare, tenendo conto dei costi che si andrebbero a sostenere all'atto dell'esecuzione dei lavori necessari a rendere usufruibile l'intero complesso.

Premesso tutto quanto innanzi, si propone l'adozione di apposito atto di indirizzo politico-amministrativo con il quale la Giunta Regionale decida le modalità di definizione della vicenda relativa al Centro Pilota di Vieste, sia in relazione alle finalità d'uso da perseguirsi con l'acquisizione del manufatto, sia ai fini dell'avvio di una nuova azione nei confronti dell'ATI Concessionaria rappresentata dall'Impresa Italscavi SpA per la richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla Regione.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S. M. E I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, di concerto con l'Assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo e con l'Assessore al Demanio e Patrimonio, sulla base delle surriportate risultanze istruttorie, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. a) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio LL.PP.;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di adottare il presente atto di indirizzo politico-amministrativo concernente la definizione della vicenda relativa al Centro Pilota di Vieste, sia in relazione alle finalità d'uso da perseguirsi con l'acquisizione del manufatto, sia ai fini dell'avvio di una nuova azione nei confronti dell'ATI Concessionaria finalizzata alla richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla Regione, disponendo che:

1) venga attivata dai Servizi competenti, di concerto, la procedura della consegna del manufatto alla Regione Puglia, previo apposito formale invito all'ATI Concessionaria rappresentata dall'impresa Italscavi s.p.a.;

2) in caso di adesione all'invito, gli stessi Servizi procederanno al formale accertamento in contraddittorio dell'attuale stato di abbandono e di degrado del cespite ed alla relativa formale accettazione con riserva;

3) anche in caso di mancata adesione all'invito, venga avviata nuova azione giudiziaria in danno dell'ATI Concessionaria, al fine di formulare la domanda di ristoro dei danni subiti dalla Regione, alla luce di quanto prospettato dal CTP Ing. Nicola Ladisa nella relazione di controdeduzioni alla CTU, conferendo allo scopo il relativo mandato all'Avv. Mario Spinelli di Bari in collaborazione con l'Avvocatura regionale;

4) vengano avviate trattative con la suddetta Concessionaria, per una soluzione transattiva dell'intera res controversa, anche in relazione alle finalità d'uso del manufatto definite dalla Giunta regionale;

- di determinare, anche allo scopo previsto nel precedente disposto sub 4), che il manufatto di cui trattasi, a conferma della originaria destinazione d'uso, venga destinato a Centro Pilota per lo sviluppo integrato del turismo in Puglia;

- di autorizzare, allo scopo di cui al precedente disposto sub 3), l'Avvocatura regionale, con la collaborazione dell'avv. Mario Spinelli, ad agire giudizialmente nei confronti dell'ATI concessionaria per il ristoro dei danni subiti dalla Regione e per il conseguente avvio delle trattative finalizzate alla soluzione transattiva dell'intera vertenza;

- di riservarsi di modificare e/o di integrare il presente atto di indirizzo con differenti e/o ulteriori decisioni, ove successivamente ritenute opportune e/o indispensabili;

- di incaricare il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, il Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, il Dirigente del Servizio Turismo e l'Avvocatura regionale, per quanto di rispettiva competenza, all'attuazione del presente atto di indirizzo;

- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito informatico regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 -comma 3-della L.R. 20.06.2008 n. 15.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.Romano Donno Avv.Loredana Capone
